



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it

Prot. 4752

Bari, 11.11.2014

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia
LORO SEDI**

Oggetto: parere Dipartimento Funzione Pubblica concernente congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. L.vo n. 151/2001 e permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992.

A seguito della richiesta di delucidazioni avanzata dal Dirigente di un'Istituzione scolastica di questa provincia circa l'applicazione della disciplina del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, nonché dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n.104/1992, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica si è recentemente pronunciata attraverso la nota prot. n. 61690 del 05.11.2014.

Lo scrivente, reputando utile far conoscere anche alle SS.LL. il contenuto della surrichiamata nota, ne riporta – qui di seguito – il testo, con la preghiera di uniformarsi alle puntuali precisazioni fornite dal citato Organo Ministeriale riguardo alla materia di cui all'oggetto.

«In relazione alla nota del 30 ottobre scorso con la quale si è inteso coinvolgere questo Ispettorato in merito alla richiesta di parere indirizzata al Ministero dell'Istruzione, onde avere delucidazione sull'applicazione sulla disciplina del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 nonché dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, fa obbligo preliminarmente ricordare che all'Ispettorato non sono attribuiti compiti consultivi, bensì precipi compiti di vigilanza sulla correttezza del rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino-utente affinché l'azione sia conforme ai principi di trasparenza ed efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in tal senso, verificare che l'Ufficio adito corrisponda nei termini e nelle modalità previste per la conclusione del procedimento.

Tuttavia si ritiene di poter ribadire quanto già chiarito da questo Dipartimento nella Circolare n. 1 del 2012 a proposito della novellata disciplina del congedo straordinario contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies del menzionato art. 42.

In particolare con riguardo al caso di specie da Lei rappresentato, il suddetto beneficio è riconosciuto ad uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti, tenendo presente che l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente e espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui poter "scorrere" in favore del legittimato di ordine successivo.

Il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza, la quale viene provata mediante produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 233 del 1989). Tale requisito si intende soddisfatto anche quando la dimora abituale del



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it

dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile ma non nello stesso interno.

Uguualmente si ritiene soddisfatto tale requisito anche laddove, mediante dichiarazione sostitutiva, si attesti la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del richiamato Regolamento anagrafico, pur risultando diversa la dimora abituale del dipendente o del disabile.

Si tenga presente il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato e i permessi di cui all'art. 33 della l. 104 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave. Dunque la fruizione di entrambi i benefici dovrà concentrarsi in capo al medesimo legittimato.

E' stata dunque superata la preclusione del cumulo dei due benefici, sicché il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave, nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3 della l. 104 del 1992.

In ordine ai permessi retribuiti ex legge 104/92, si ricorda che devono essere concordati preventivamente con il dato re di lavoro al fine di consentire il funzionamento dell'organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza, si tenga conto del Parere n. 13 del 2008 e della Circolare n. 13 del 2010 di questo Dipartimento, che hanno ribadito, salvo dimostrate situazioni d'urgenza, che la programmazione dei permessi deve avvenire "con un congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare l'apposita istanza e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. A seguito dell'accoglimento della domanda, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comprova il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

I provvedimenti di accoglimento dovranno infatti essere periodicamente monitorati da quest'ultima al fine di verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza, secondo le modalità di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000, attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti ex art. 1, comma 62 della l. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla gestione del personale.

Nell'ipotesi in cui a seguito dei predetti accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione revocherà il beneficio, procederà al tempestivo avvio del procedimento disciplinare - invitando a dame comunicazione secondo le modalità impartite dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8, par. 6 - e se del caso, a riferire alle autorità competenti le ipotesi di reato. [...].»

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI